

ASSINDATCOLF

ASSOCIAZIONE SINDACALE NAZIONALE DATORI DI LAVORO DOMESTICO
ADERENTE ALLA CONFEDILIZIA - COMPONENTE FIDALDO

LICenziato PER LA
STAMPA IL 23/11/2009

DIREZIONE E REDAZIONE IN VIA DELLA VITE, 32 INT. 2 - 00187 ROMA
TEL. 06.67.98.742 FAX 06.69.79.71.07 E-MAIL: nazionale@assindatcolf.it SITO: www.assindatcolf.it

NOTIZIARIO BIMESTRALE FUORI COMMERCIO DIFFUSO
ESCLUSIVAMENTE DALL'ASSOCIAZIONE

SPEDIZ. IN ABB. POSTALE - D.L. 353/2003 (CONV. IN L. 27/02/2004 N. 46) ART. 1 C. 2, DBC ROMA
REGISTRATO AL TRIBUNALE DI ROMA, NR. 265/02

ATTENZIONE ALLA SCADENZA 11 GENNAIO 2010

Ultimo giorno per il versamento dei contributi per il lavoro domestico relativi al trimestre ottobre-dicembre 2009. In seconda pagina riportiamo la tabella dei valori contributivi vigenti per l'anno 2009.

PROCEDURA DI EMERSIONE: ALCUNI IMPORTANTI DETTAGLI

La Direzione Generale dell'INPS, con messaggio n. 23090 del 13 ottobre 2009, ha provveduto ad impartire ai propri funzionari che opereranno nelle postazioni dell'Istituto dislocate presso gli Spor-

telli Unici per l'Immigrazione, precise disposizioni riguardanti lo svolgimento delle procedure per la compilazione e la trasmissione delle comunicazioni obbligatorie di assunzione, procedure che saranno poste in atto in occasione della convocazione dei datori di lavoro e dei lavoratori presso lo Sportello Unico competente per formalizzare l'emersione dalla condizione di irregolarità.

Qualora vengano rilevati errori veniali fra i dati inseriti nella domanda di regolarizzazione o risulti invertito il codice tributo (RINT o REXT) indicato sul modulo F24 con il quale è stato versato il contributo forfetario di € 500,00, trattandosi di inesattezze che non vanno ad inficiare la validità dell'istanza, sarà provveduto alla rettifica.

Nel caso in cui, invece, in sede di verifica fosse riscontrato il mancato versamento del contributo, il datore di lavoro decadrà dai benefici legati alla procedura di emersione, mentre il rapporto di lavoro dovrà essere comunque registrato, con la conseguente applicazione delle relative sanzioni previste dalla normativa vigente.

Se la data indicata quale giorno di inizio del rapporto di lavoro è antecedente al 1° aprile 2009, dovrà essere compilato anche il modulo LD 15-TER per il pagamento dei contributi arretrati relativi al periodo precedente tale data.

L'importo dei contributi previdenziali, dei premi e dei relativi interessi, sarà determinato dall'INPS in base alle disposizioni del Decreto Ministeriale emanato il 2 settembre

segue in 3ª pagina

CON LA RICEVUTA DELLA DOMANDA NON SI PUÒ VARCARRE LA FRONTIERA

Le colf e le badanti extracomunitarie che sono in corso di regolarizzazione non potranno lasciare l'Italia fino a quando non avranno completato l'iter procedurale dell'emersione ed avranno ottenuto il permesso di soggiorno. Lo precisa il Ministero dell'Interno nella circolare n. 400/C/2009/12.319 del 2 ottobre 2009, spiegando che la ricevuta che attesta l'invio telematico della domanda di emersione non è equiparabile a quella postale dell'assicurata di chi sia in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno (ricevuta che invece consente l'uscita ed il rientro dai confini nazionali, purché non siano attraversati i paesi dell'area Schengen). La ricevuta della domanda di regolarizzazione, infatti, «non presenta caratteri di sicurezza anticontraffazione» e potrebbe quindi consentire l'ingresso e la permanenza in Italia di soggetti privi dei requisiti stabiliti dalla legge.

Tutto questo, in palese contraddizione rispetto alla previsione contenuta nella circolare n. 10 del 7 agosto 2009, nella quale si affermava che «la ricevuta avrà codici univoci di identificazione che consentiranno di verificare l'autenticità formale dei dati presenti nella stessa così da contrastare qualsiasi tentativo di falsificazione»; tra l'altro viene trascurato

il fatto che la polizia dispone di un archivio telematico attraverso il quale è possibile verificare l'attendibilità dei dati riportati tramite il codice di controllo inserito nella ricevuta, rendendo tale documento (affiancato ad un passaporto valido) uno strumento sufficiente per identificare l'immigrato in transito alla frontiera.

L'orientamento espresso in questa circolare è peraltro diametralmente opposto a quello espresso in precedenza dai funzionari del medesimo Ministero, che era invece inteso a sostenere l'ammissibilità di una provvisoria interruzione del rapporto di lavoro durante l'attesa della convocazione allo Sportello Unico per l'Immigrazione, interruzione che permettesse, per seri motivi, anche legati alla famiglia, uniti al consenso del datore di lavoro, un temporaneo rimpatrio del lavoratore da regolarizzare.

Comunque, finché le Questure non avranno completato i controlli sulle eventuali pendenze giudiziarie ostative alla regolarizzazione, la posizione dell'immigrato clandestino da regolarizzare non sarà considerata assimilabile a quella di chi, essendo entrato in Italia provvisto di un regolare visto d'ingresso, è in attesa di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno.

REDAZIONE DEL NOTIZIARIO

Direttore responsabile: Michele Vigne
Responsabile di redazione: Dario Lupi
Coordinatrice: Teresa Benvenuto
Hanno collaborato a questo numero:
Teresa Benvenuto, Dario Lupi, Michele Scaglione

Via della Vite, 32 int. 2 - 00187 - Roma
Tel. 06.67.98.742 - Fax. 06.69.79.71.07
Fotocomposizione e stampa: C.S.R. srl - Roma